

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VILLA FABRI"

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 11, 13) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Approvazione bilancio al 31.12.2023	3 esercizi (fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina – i componenti possono essere riconfermati)	29 febbraio 2024

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

* "Statuto

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;

10.2 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno a maggioranza di nomina regionale.

11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.

11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere confermati.

Art. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo.

13.2 In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, un Coordinatore della Fondazione, determinandone i compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare il Revisore Unico dei conti;
- delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

13.3 Il Consiglio può delegare singoli affari ad uno o più dei suoi membri."